

Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati

Di seguito sono riportate le attività necessarie, per conto della società Credit Suisse (Italy) S.p.A., per garantire il rispetto della normativa in tema di attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati di cui al Titolo V, cap. 5 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 263/2006), nonché di obbligazioni degli esponenti bancari, di cui all'art. 136 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB").

La disciplina delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, nonché quella in tema di obbligazioni degli esponenti bancari, mirano a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni tra la banca ed i medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In particolare, la normativa in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati richiede che vengano istituiti specifici presidi atti ad evitare che i conflitti di interesse che emergono da operazioni con parti correlate siano tali da incidere negativamente sui c.d. stakeholders (azionisti, depositanti, terzi).

Il primo presidio è costituito dai limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

Il secondo presidio è costituito da apposite procedure deliberative che integrano i limiti prudenziali al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. Esse si applicano anche alle operazioni intra-gruppo e a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio, pertanto non coperte dai limiti quantitativi. Ai fini della definizione delle procedure deliberative applicabili alle operazioni in esame, la procedura interna tiene altresì conto della disciplina di cui all'art. 136 TUB, in materia di obbligazioni degli esponenti bancari.

Infine, vi sono specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni che consentono di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

Le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati sono soggette a revisione ed approvazione triennale da parte del Consiglio di amministrazione di Credit Suisse (Italy) S.p.a., previo parere vincolante, motivato e debitamente formalizzato, degli Amministratori indipendenti o dell'Organo di controllo.

1. Riferimenti normativi

- TUB:
 - articolo 53, comma 1 (lettere b) e d)), 4, 4-ter, 4-quater;
 - articolo 67, comma 1 (lettere b) e d));
 - articolo 136.
- deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277;
- regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008;
- articoli 2391, 2391-bis e 2634 del codice civile;
- documento “Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria”, Comitato di Basilea (in particolare “Principio 20 – Operazioni con parti collegate”);
- circolare Banca d’Italia n. 263 del 27/12/2006 e successivi aggiornamenti.

2. Definizioni

Ai fini della procedura interna si definisce:

“Amministratore indipendente”: ai sensi dell’art. 10 dello Statuto gli Amministratori che non si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) essere coniuge, parente, affine entro il quarto grado degli Amministratori della Banca, ovvero essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dalla Banca, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) essere legato alla Banca od alle società da questa controllate od alle società che controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della Banca e ai soggetti di cui alla precedente lettera da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.

“Parte correlata” (PC), i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:

1. l’esponente aziendale (i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo - Amministratori e sindaci – incluso il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale);
2. il partecipante (cfr. articoli 19 e ss. del TUB);
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica;
4. una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole;

“Soggetti connessi” (SC):

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;

2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari (i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo) di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

“Soggetti collegati” (SCC): l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi (per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario).

“Uffici interessati”: Uffici della Banca la cui attività comporta la definizione o esecuzione di operazioni con SCC (compresi gli uffici della controllata Credit Suisse Servizi Fiduciari Srl - CSSF). A titolo esemplificativo e non esaustivo: Credit Risk Management (CRM) per tutte le operazioni di erogazione del credito (di cassa o di firma), Business Management per contratti di servizio ed esternalizzazioni, ITS-Cross Asset Execution nonché i Banker e relativo FOS a cui è attribuita la titolarità delle relazioni riguardanti i soggetti collegati non riferibili alla PC Capogruppo CS AG.

“Operazione con soggetti collegati”, la transazione della Banca e/o della controllata con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

“Esclusioni”: non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- i. le operazioni effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto,
- ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche,
- iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato,
- iv. le operazioni di importo esiguo (si intendono per tali le operazioni il cui controvalore sia inferiore a 250.000€, ad eccezione delle operazioni incluse nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, con riferimento alle quali sono fatte salve le previsioni di cui al successivo paragrafo 3.3.4). Si precisa che il controvalore dell'operazione è rappresentato dall'esposizione economica nei confronti della Banca. Nel caso di prestazione di servizi bancari o di investimento, il controvalore da considerare è quindi quello delle commissioni previste a favore della Banca per l'operazione.

“Operazioni”: salvo quanto previsto al punto 3.3.4 in ordine alle operazioni incluse nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB (con riferimento alle quali, pertanto, è esclusa la rilevanza dei parametri di seguito indicati), la Banca distingue le seguenti tipologie di operazioni con soggetti collegati:

- 1) sulla base di un parametro quantitativo, le operazioni di maggiore o minore rilevanza:
 - i. **“operazioni di maggiore rilevanza”:** qualsiasi operazione con soggetti collegati il cui controvalore comporta un'esposizione del capitale della Banca, in rapporto al patrimonio di vigilanza consolidato, superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto indicato

nella Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - Nuove disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche Tit. V cap. 5, all'Allegato B.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso del loro esercizio con uno stesso soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

- ii. **“operazioni di minore rilevanza”**: l'operazione, di ammontare inferiore alla soglia del 5% di cui al punto 1 i). L'apertura di rapporti di conto corrente e di deposito titoli presso la Banca si considera in ogni caso ricompresa nella definizione di operazioni di minore rilevanza;
- 2) sulla base di un parametro qualitativo, tra operazioni ordinarie o non ordinarie:
- i. **“operazioni non ordinarie”**: le operazioni poste in essere nell'ambito di:
 1. prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio;
 2. erogazione del credito (di cassa o di firma);
 3. compravendita di beni di proprietà della Banca e/o della controllata e assunzione di impegni da parte di queste ultime con soggetti collegati.
 - ii. **“operazioni ordinarie”**: tutte le operazioni poste in essere nell'ambito della prestazione dei servizi ai quali la Banca e la controllata sono autorizzate, diversi da quelli di cui al punto 2 i).
- 3) **“operazioni urgenti”**: qualora lo Statuto della Banca preveda dei casi di urgenza, le procedure possono prevedere la disapplicazione dell'iter deliberativo tipico delle operazioni poste in essere con soggetti collegati. La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata dall'organo deliberante.
- 4) **“delibere quadro”**: delibere relative a categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate; le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad 1 anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento. Il Gruppo Credit Suisse (Italy) può avvalersi della facoltà di assumere “delibere quadro” rinnovabili e sottoposte ad approvazione del CdA annualmente.

3. Fasi del processo

3.1 Censimento Soggetti Collegati

La Segreteria Societaria ha il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le proprie controparti e tra questi e la Banca, ovvero la capogruppo e le società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, ovvero l'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 136 TUB.

Nel caso di nuovo Soggetto Collegato, la Segreteria Societaria cura che sia disposta la registrazione tempestiva del nominativo nel sistema anagrafico della Banca.

Fermo restando il dovere delle PC di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati, la Segreteria Societaria richiede inoltre semestralmente agli Esponenti Aziendali la compilazione/aggiornamento di un prospetto contenente le informazioni necessarie ad identificare eventuali Soggetti connessi e collegati, acquisendo inoltre le informazioni sulle altre Parti Correlate dagli uffici della banca. In caso di dubbi sulla natura di parte Correlata e/o sulla classificazione dei soggetti, è richiesto il supporto della funzione Compliance e Antiriciclaggio.

La Segreteria Societaria predispone annualmente apposita lista delle Parti Correlate identificate e dei Soggetti Collegati, con particolare attenzione agli esponenti aziendali¹, che presenta al Consiglio di Amministrazione in caso di modifiche rilevanti e comunque una volta all'anno, di regola nel primo trimestre, con riferimento all'anno solare precedente.

Successivamente alla presa visione da parte del Consiglio di Amministrazione, la Segreteria societaria garantisce adeguata diffusione di tale lista all'interno della Banca e della controllata.

3.2 Fase pre-deliberativa

3.2.1 L'esecuzione di:

- a) operazioni di maggiore rilevanza;
- b) operazioni di minore rilevanza non ordinarie,

è subordinata all'assunzione di un parere non vincolante da parte degli Amministratori Indipendenti.

3.2.2 La documentazione istruttoria, riferita alla singola operazione, è sintetizzata in un'apposita relazione redatta dagli uffici interessati che viene trasmessa, a cura della Segreteria societaria, agli Amministratori Indipendenti con anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data in cui l'Organo deliberante è chiamato ad esprimersi. La relazione, oltre alla descrizione delle caratteristiche dell'operazione, fornirà informazioni in merito:

- a) alle condizioni e le prassi di mercato adottate per le operazioni simili o analoghe nonché se l'operazione è o meno a condizioni di mercato;
- b) alla stima dell'impatto dell'operazione sul patrimonio di vigilanza di Credit Suisse (Italy) S.p.A.

La valutazione della riconducibilità delle operazioni ai valori di mercato è fatta sulla base delle condizioni standard applicati all'interno della Banca per le diverse tipologie di operazione.

Gli Amministratori Indipendenti esprimono congiuntamente un motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere si considera favorevole quando manifesta l'integrale condivisione dell'operazione, pur in presenza di un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni.

Gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

In caso di parere negativo o condizionato a indicazioni da parte degli Amministratori indipendenti, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale, a cui va resa un'informativa congrua - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione.

Qualora l'operazione riguardi un Amministratore indipendente o un soggetto ad egli connesso, il parere preventivo di cui al presente paragrafo è emesso da altro Amministratore indipendente. Ove non sia presente altro Amministratore indipendente, il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale.

3.2.3 In caso di operazioni di maggiore rilevanza, gli Amministratori indipendenti sono coinvolti anche nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e formulare

¹ Da tale attività sono state individuate quali Parti Correlate: la Capogruppo CS AG, gli Amministratori Delegati, Amministratori e Sindaci di CS Italy SpA e CS Servizi Fiduciari Srl.

osservazioni agli organi delegati e ai soggetti indicati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

3.3. Fase deliberativa

Per la deliberazione di operazioni con soggetti collegati le procedure prevedono almeno che la delibera fornisca adeguata motivazione in merito a:

- i. l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- ii. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- iii. le ragioni che inducono il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'operazione nel caso di parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori Indipendenti e/o del Collegio Sindacale.

In particolare:

3.3.1 Operazioni di maggiore rilevanza

Tutte le operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza (ordinarie e non ordinarie) sono soggette al seguente iter deliberativo.

La Segreteria societaria trasmette al Consiglio di Amministrazione debita informativa e proposta di delibera sull'operazione in oggetto, unitamente ai previsti pareri preventivi.

Il Consiglio di Amministrazione assume delibera motivata attestante l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione.

Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, gli amministratori si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

In caso la delibera sia stata assunta con parere negativo degli Amministratori indipendenti e/o del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione per il tramite della Segreteria societaria trasmette annualmente debita informativa all'Assemblea.

3.3.2 Operazioni di minore rilevanza

Le operazioni di **minore rilevanza di carattere non ordinario** sono soggette all'iter deliberativo di cui al punto 3.3.1.

Le operazioni di **minore rilevanza di carattere ordinario**² sono soggette al seguente iter deliberativo:

- la Segreteria societaria trasmette all'Amministratore Delegato debita informativa sull'operazione in oggetto.
- L'Amministratore Delegato approva l'operazione fornendo riscontro circa l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione e ne trasmette evidenza alla Segreteria societaria.

² Qualora tali operazioni riguardino direttamente l'Amministratore Delegato o soggetti a lui connessi, l'iter deliberativo previsto sarà quello definito per le operazioni di maggior rilevanza.

3.3.3 Operazioni di competenza dell'Assemblea e urgenti

Alle operazioni rimesse, per legge, alla competenza dell'assemblea (quali, in particolare, le operazioni di fusione e scissione), si applicano - alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta in Assemblea - le regole dell'iter pre-deliberativo e deliberativo di cui ai punti 3.2 e 3.3.

Lo Statuto della Banca non individua altre operazioni rimesse alla competenza dell'Assemblea né specifiche ipotesi di urgenza per cui non trova applicazione l'iter deliberativo previsto dalla procedura interna.

3.3.4 Operazioni incluse nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB

Le operazioni incluse nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB aventi un controvalore pari o inferiore a 250.000€ sono soggette all'iter deliberativo di cui al punto 3.3.2 (operazioni di minore rilevanza) e, ove non concluse a condizioni di mercato, sono subordinate all'assunzione di un parere non vincolante da parte degli Amministratori Indipendenti secondo quanto previsto dall'iter pre-deliberativo di cui al punto 3.2.3.

Le operazioni incluse nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB aventi un controvalore superiore a 250.000€ sono subordinate all'assunzione di un parere non vincolante da parte degli Amministratori Indipendenti secondo quanto previsto dall'iter pre-deliberativo di cui al punto 3.2.2 e alla partecipazione degli Amministratori Indipendenti alle trattative, secondo quanto previsto dal punto 3.2.3. Sono altresì soggette all'iter deliberativo di cui al punto 3.3.1, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano o meno concluse a condizioni di mercato.

Si precisa che il controvalore dell'operazione è rappresentato dall'esposizione economica nei confronti della Banca. Nel caso di prestazione di servizi bancari o di investimento, il controvalore da considerare è quindi quello delle commissioni previste a favore della Banca per l'operazione.

Per le operazioni effettuate nei confronti di Credit Suisse AG o di altri soggetti dalla stessa controllati, la Banca potrà avvalersi di delibere quadro per categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate.

Tutte le operazioni concluse di cui al punto 3.3.1 e 3.3.2 sono censite in un apposito elenco elettronico mantenuto dalla Segreteria societaria.

Con periodicità annuale, la Segreteria societaria - con il supporto del Financial Accounting - sottopone al Consiglio di Amministrazione un riassunto di tali operazioni, ovvero ne conferma l'inesistenza.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati (fatte quindi salve le previsioni di cui al punto 3.3.4 per quanto concerne le operazioni incluse nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB), nella seguente tabella è riportata una sintesi delle fasi pre-deliberativa e deliberativa, raggruppate per tipologia di operazione:

Iter per tipologia di operazione	Ordinarie	Non Ordinarie
di Maggior rilevanza (≥5% dei FP)	<ul style="list-style-type: none"> • Parere preventivo e Informativa a CRO • Delibera Consiglio di Amministrazione • Informativa annuale al Consiglio di Amministrazione 	
di Minor rilevanza (<5% dei FP)	Se concluse a condizioni di mercato: <ul style="list-style-type: none"> • Delibera AD • Informativa annuale Consiglio di Amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Parere preventivo e Informativa a CRO • Delibera Consiglio di Amministrazione • Informativa annuale al Consiglio di Amministrazione

3.4. Deroghe o esenzioni

La Banca ha deciso di applicare le esenzioni e deroghe di cui al paragrafo 3.7 della sezione III del Titolo V, Capitolo 5 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, prevedendo un diverso iter deliberativo per le Operazioni ordinarie di minore rilevanza, fatte salve le previsioni di cui al punto 3.3.4 per quanto concerne le operazioni incluse nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB.

3.5. Operazioni con indice di criticità

Qualora le operazioni concluse diano luogo a:

- a) perdite e/o passaggi a sofferenza,
- b) accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali,

gli uffici interessati (rispettivamente CRM/ ITS-Cross Asset Execution nel caso a) e Legal nel caso b)) informano tempestivamente, per il tramite della Segreteria societaria, il Consiglio di Amministrazione per le delibere del caso, sulle situazioni anzidette, curandone l'aggiornamento semestrale.

4. Rapporti con le società del Gruppo CS (Italy)

Il Gruppo Credit Suisse (Italy) è composto unicamente da Credit Suisse (Italy) SpA (in qualità di capogruppo) e Credit Suisse Servizi Fiduciari Srl (CSSF) in qualità di controllata³[4].

³ Il Consiglio di Amministrazione di Credit Suisse (Italy) S.p.A. assume e comunica alla controllata le linee guida per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, che la CSSF è tenuta a rispettare nella propria ordinaria operatività, mediante l'assunzione di una specifica procedura interna. La Segreteria societaria di Credit Suisse (Italy) S.p.A. trasmette alla controllata la delibera assunta.

La Segreteria societaria della capogruppo ha il compito di richiedere semestralmente alle Parti Correlate la compilazione/aggiornamento di un prospetto contenente le informazioni necessarie ad identificare Soggetti connessi e collegati (cfr. par. 3.1).

La Segreteria societaria, a seguito della presa visione dell'elenco dei soggetti collegati da parte del Consiglio di Amministrazione della controllante, ne garantisce adeguata diffusione all'interno della Banca e della controllata.

Nella procedura interna si considerano altresì "uffici interessati", così come previsto nelle definizioni di cui al paragrafo 2, gli uffici (compresi quelli della controllata) la cui attività comporta l'effettuazione di operazioni con SCC.

5. Monitoraggio limiti prudenziali

a) Adozione dei limiti

La normativa prevede limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati specifici per categoria di SCC (Tit. V, Cap. 5 – Allegato A delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche) come riportati nella seguente tabella:

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Gli uffici della Banca la cui attività comporta l'effettuazione di operazioni con SCC sono chiamati, in base alla tipologia di operazioni di propria competenza, a verificare, a mezzo del sistema informativo, prima che l'operazione richiesta da SCC venga approvata, che la stessa rispetti i limiti prudenziali.

Sulla base dei livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, il Consiglio di Amministrazione individua, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentite le funzioni competenti, la misura massima complessiva delle attività di rischio, con un limite del 10% del patrimonio di vigilanza determinato secondo quanto previsto dall'allegato 1 (con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati).

Il controllo del predetto limite complessivo è effettuato ad evento dalla Segreteria societaria con il supporto delle funzioni CRO e FA, attraverso le informazioni rilevanti relative alle operazioni concluse e in via di delibera, fornite dagli uffici interessati, come indicato nella sezione 8 - Ruoli e responsabilità – al fine di valutare se procedere con l'operazione.

b) Modalità di gestione del superamento dei limiti

Nella specifica operatività di CS Italy, il CRO verifica preliminarmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione, con il supporto degli altri uffici della Banca preposti al controllo dei singoli rischi

(in particolare il Credit Risk Manager per le operazioni di finanziamento di cassa o di firma), il rispetto dei limiti all'assunzione del rischio nei confronti di soggetti collegati per le operazioni oggetto di approvazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla base della documentazione istruttoria predisposta dagli uffici della Banca la cui attività comporta l'effettuazione di operazioni con SCC, comunicando gli esiti di tale verifica alla Segreteria societaria affinché ne dia notizia ai soggetti interessati e per procedere all'eventuale iter deliberativo successivo.

I singoli uffici della Banca la cui attività comporta l'effettuazione di operazioni con SCC verificano il rispetto dei limiti previsti per le singole tipologie di operazioni con soggetti collegati ricadenti nell'ambito di responsabilità di ciascun ufficio.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, gli uffici interessati, in coordinamento con la Segreteria societaria e le funzioni di rischio della Banca, entro 45 giorni dal superamento del limite, devono predisporre un piano di rientro, successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso dalla Segreteria societaria alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o nella controllata, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1 della Circolare n. 263/2006; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Si precisa che le modalità di ponderazione dell'attività di rischio sono le medesime previste dalla normativa riguardante la Concentrazione dei rischi (Titolo V cap. 1, All A – Fattori di ponderazione: classi di esposizioni delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche).

6. Comunicazioni alle Autorità di vigilanza

La normativa della Banca d'Italia dispone che le attività di rischio verso soggetti collegati siano segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla capogruppo e a livello individuale dalle singole banche, anche appartenenti a gruppi bancari.

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità annuale e il livello di dettaglio previsti da apposita procedura "Segnalazioni di vigilanza Base Y".

7. Ruolo delle funzioni di controllo

Le funzioni di controllo della Banca verificano l'adeguatezza e la corretta applicazione dei processi di misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati.

- Chief Risk Officer (CRO)

L'ufficio CRO, al cui responsabile è assegnata, sulla base dell'allocazione all'interno della struttura organizzativa della Banca dei controlli di secondo livello descritta dalla Banca nel proprio processo ICAAP, la responsabilità della funzione di controllo dei rischi prevista dalla normativa di vigilanza, svolge i seguenti compiti:

- 1) riceve dalla Segreteria societaria copia della documentazione istruttoria predisposta per le singole operazioni nella fase pre-deliberativa di cui al par. 3.2;
- 2) verifica preliminarmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione, con il supporto degli altri uffici della Banca preposti al controllo dei singoli rischi (in particolare il CRM per le operazioni di finanziamento di cassa o di firma), il rispetto dei limiti all'assunzione del rischio nei confronti di soggetti collegati per le operazioni oggetto di approvazione preventiva da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla base della documentazione istruttoria predisposta dagli uffici della Banca la cui attività comporta l'effettuazione di operazioni con SCC, comunicando gli esiti di tale verifica alla Segreteria societaria affinché ne dia notizia ai soggetti interessati e per procedere all'eventuale iter deliberativo successivo;
- 3) riceve dalla Segreteria societaria il prospetto riassuntivo annuale, anche ai fini della valutazione del rispetto del limite complessivo di cui al par. 5.a).

- Compliance

La funzione di conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, della procedura interna e dei sistemi da essa richiamati, in modo tale che siano idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

A tal fine la funzione:

- 1) verifica, nel continuo, la conformità della procedura ai requisiti imposti dalla normativa di vigilanza;
- 2) valida gli interventi di implementazione richiesti dalla procedura e tutti i successivi adeguamenti;
- 3) successivamente alla presentazione annuale al Consiglio di Amministrazione, riceve dalla Segreteria societaria il prospetto riepilogativo di tutte le operazioni con soggetti collegati effettuate nel gruppo bancario italiano.

- Internal Audit

La funzione di revisione interna verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e agli Organi di vertice della Banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.